|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **34° campionato di calcio amatoriale****“CITTA’ DI PENTA 2024 - 2025”**- 22**^ Coppa GALDIERI Auto** -32° Memorial "**Giovanni CELENTA**"- Coppa Miglior Portiere -4^coppa disciplina Gerardo Senatore  | **Logo Amici** |
| CENTRO SPORTIVO ITALIANO - SALERNOVia E. Bottiglieri, n. 1 – c/o Piscina Nicodemi- 84134 Salerno Tel. e fax 089/793649 www.csisalerno.net e-mail: salerno@csi-net.it |

## COMUNICATO N°19 DEL 17.03.2025

**RICORSO SOC. AC PENTA AVVERSO DECISIONI G.S. RELATIVE ALLA GARA BARONISSI – AC PENTA DEL 21/03/25 DISPUTATA IN BARONISSI**.

LA SOCIETA’ RICORRENTE, NELLA PERSONA DEL SUO PRESIDENTE,COSTANTINO SESSA,LAMENTA NELLA SOSTANZA I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ADOTTATI DA QUESTA GIUDICANTE.

 IN SINTESI,LE DOGLIANZE RIGUARDANO UNA DISPARITA’ DI TRATAMENTO ,A SUO DIRE, IN SIMILI CIRCOSTANZE IN PRECEDENZA GIUDICATE,,

VUOI UNA INESISTENTE SITUAZIONE DI PERICOLOSITA’ PER L’INCOLUMITA’ DELL’ARBITRO E DEGLI ALTRI CALCIATORI RAVVISATA DAL D.D.G. CHE LO HA PORTATO ALLA DECISIONE DI SOSPENDERE L’INCONTRO.

 A SUFFRAGIO DELLE SUE TESI,LA RICORRENTE RIPORTA STRALCI DI COMUNICATI PRECEDENTI OVE,A SUO AVVISO RISULTANO DISPARITA’ DI TRATTAMENTO CIRCA LA SOSPENSIONE DEI PROPRI TESSERATI.

 IN REALTA’, LE MOTIVAZIONI DELLE SANZIOINI CHE APPAIONO NEI COMUNICATI,SONO SOLO LA SINTESI,IL SUNTO RIDOTTO AI MINIMI TERMINI, PER CUI, A VOLTE CAPITA CHE UN FATTO VIENE PUNITO IN MODO PIU’ TENUE RISPETTO A QUANTO PREVISTO ,PERCHE’ POSSONO ENTRARE IN GIOCO ATTENUANTI CHE NE ALLEGGERISCONO LA SANZIONE, QUALI LA FATTIVA COLLABORAZIONE DEGLI ALTRI TESSERATI DELLA SOCIETA,O E ANCHE E SOPRATTUTTO L’INTERVENTO ENERGICO DEI DIRIGENTI ,SE PRESENTI,DELLA STESSA SOCIETA’, I QUALI SONO TENUTI A DIFENDERE,ANCHE LORO MALGRADO,L’OPERATO DEL D.D.G. E A FAR DI TUTTO PER RIPORTARE LA CALMA AIUTANDO LO STESSO ARBITRO, INFATTI QUANTO TESTE’ SCRITTO RIENTRANO NEL PRECIIPUO COMPITO DI UN DIRIGENTE CHE DEVE ESSERE COSCIENTE DEL RUOLO QUASI SUPER PARTES IN QUEI MOMENTI CONCITATI.

 NEL RAPPORTO E CONSEGUENTE SUPPLEMETO RICHIESTO,IL D.D.G. NON FA MENZIONE DI ALCUNA COLLABORAZIONE RICEVUTA PER CALMARE GLI ANIMI SURRISCALDATI DI ALCUNI CALCIATORI NE’ DAI CALCIATORI STESSI E NE’ DAI DIRIGENTI PRESENTI, PER CUI NASCE LA CONSEGUENTE NON TRANQUILLITA’ NELL’AFFRONTARE IL PRESIEGUO DELL’INCONTRO.

 PER QUANTO SIN QUI ESPOSTO,QUESTO GIUDICE DEVE ASSOLUTAMENTE PORRE IN EVIDENZA ALCUNE PROBLEMATICHE FONDAMENTALI PER RICOSTRUIRE ACCADIMENTI E PRENDERNE EVENTUALI DECISIONI:

1)MAI QUESTO GIUDICE ENTRERA’ NELLA SFERA PSICOLOGICA DEL D.D.G. RELATIVA AL MOMENTO IN CUI GLI ACCADIMENTI SI VERIFICANO. SENSAZIONI CHE RESTANO ESCLUSIVAMENTE DELL’ARBITRO CHE LE VIVE IN PRIMA PERSONA “DA SOLO”.

2)GIAMMAI PRENDERA’ LE DISTANZE DA UN REFERTO E SUPPLEMENTO REDATTO DAL D.D.G.,A MENO CHE NON V’E’ LA PRESENZA DI PROVE TELEVISIVE CHE NE CONFUTANO IL CONTRARIO DA QUANTO SCRITTO DAL D.D.G., O LA PRESENZA DI ORGANI TECNICI CHE NE RACCONTANO IL CONTRARIO DI QUANTO DESCRITTO DAL D.D.G. NEL RAPPORTO E SUPPLEMENTO.

3)E’UN DOVERE OLTRE CHE UN OBBLIGO CHE UN GIUDICE SPORTIVO ASCOLTI,PER ARRIVARE AD UNA QUANTO MAI VICINA REALTA’ DEI FATTI, TUTTI I COMPONENTI COINVOLTI,SENTENDO LORO VERSIONI ED EVENTUALI LAGNANZE.

 **DA QUANTO SOPRA,QUESTO GIUDICE DECIDE DI**:

A)ACCOGLIERE PARZIALMENTE IL RICORSO DELLA SOC.AC PENTA

B)DI RIDURRE LA SQUALIFICA ALL’ATLETA VOLPE ERNESTO DA 3 A 2 GIORNATE.

C)DI RIDURRE IL PERIODO DI SOSPENSIONE ALL’ATLETA STREPPONE GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 24/03/25.

D)DI CONFERMARE LA PERDITA DELL’INCONTRO COL RISULTATO DI 3-0

E)DI CONFERMARE LA MULTA DI EURO 20,00

F)DI CONFERMARE IL RIMBORSO ALL’ARBITRO DEL TACCUINO ARBITRALE.

 SALERNO 19/03/25 IL GIUDICE SPORTIVO